





**OGGETTO:** “Disposizioni applicative in attuazione dell’art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 ( Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)”

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di funzione Competitività e sviluppo dell’impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTO** il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge 15 ottobre 2001 n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Competitività e sviluppo dell’impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

**VISTA** la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura;

**VISTO** l’art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1

**DELIBERA**

- di approvare le Disposizioni applicative in attuazione dell’art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 ( Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) di cui all’allegato A) , che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

(Elisa Moroni)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

(Gian Mario Spacca)



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- Legge n.752 del 16/12/1985 e s.m. e i. recante "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo";
- L.R. n.5 del 03/04/2013 e s.m. e i. recante "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno";
- L.R. n.35 del 11/11/2013 Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani;
- D.G.R. n. 479 del 28/04/2014 recante richiesta di parere alla competente commissione consiliare su "Disposizioni applicative art.2, par.3 della LR n.5/2013 in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno".

### Motivazione

La regione Marche con la legge regionale n.5 del 03/04/2013 ha stabilito le "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno". Con tale legge si è fatta promotrice di una serie di iniziative riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno e dell'ambiente naturale nel quale i tartufi si riproducono, riconoscendo il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico del territorio oltre alla conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e lo sviluppo della tartuficoltura, in quanto attività agricola, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza.

Nell'ambito delle proprie competenze la Regione Marche deve adottare gli atti di indirizzo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione della tartuficoltura. In particolare l'art.2 par.3 della l.r. 5/2013 prevede che la Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare deve stabilire:

- a) i criteri, le modalità e gli orari per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi;
- b) le modalità di rilascio, di rinnovo, di sospensione e di revoca dell'abilitazione e dell'autorizzazione per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi, nonché di quella di cui all'articolo 14;
- c) i criteri e le modalità per il riconoscimento degli ambiti di riserva delle tartufaie così come classificate ai sensi della presente legge;
- d) le caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui all'articolo 17;
- e) i criteri e le modalità per la produzione e la certificazione delle piante micorrizzate e per il riconoscimento degli organismi di cui all'articolo 18;
- f) le linee guida relative alle tecniche di coltivazione nonché alle cure colturali per le tartufaie controllate o coltivate, così come classificate e riconosciute ai sensi della presente legge;
- g) i criteri e le modalità per l'istituzione dell'elenco delle tartufaie coltivate e controllate;
- h) i criteri e le modalità per il versamento alla Regione della tassa di concessione di cui all'articolo 13 e per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 19;
- i) i criteri e le modalità per l'assegnazione agli enti competenti delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 13.

*al*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

Dopo l'approvazione delle legge regionale si è provveduto ad incontrare gli enti competenti e l'associazionismo di settore per raccogliere le osservazioni e le indicazioni in merito alla predisposizione delle disposizioni attuative così come previsto dalla l.r. 5/2013.

Con DGR n.479 del 28/04/2014 è stato richiesto il parere alla competente commissione consiliare su "Disposizioni applicative art.2, par.3 della LR n.5/2013 in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno".

A seguito del parere n.222/2014 espresso dalla Commissione nella seduta del 15 ottobre 2014 sono state apportate le conseguenti modifiche alla richiesta di parere su "Disposizioni applicative art.2, par.3 della LR n.5/2013 in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno" di cui alla DGR n.479/2014 così come indicate nel parere stesso.

Successivamente, con la legge regionale di assestamento n.33/2014, si sono modificate le seguenti parti la l.r.5/2013;

1. Al comma 2, dell'articolo 8, della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) la parola "ottanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi";
2. Al comma 1, dell'articolo 9, della l.r. 5/2013 le parole "coltivate" sono soppresse;
3. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento. Sono altresì esentati dal pagamento della tassa i soggetti di cui all' articolo 11 autorizzati dal dirigente della struttura della Giunta regionale competente alla raccolta di tartufi a fini didattici e scientifici;
4. Il gettito della tassa riscosso dalla Regione, al netto della quota del 10 per cento del gettito destinata per le finalità di cui all'articolo 2, è riversato agli enti competenti, per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 3, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2;
5. All'Allegato A della l.r. 5/2013 l'ultimo trattino è così sostituito: "*- dall'ultima domenica di settembre al 31 gennaio: Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).*

La modifica di cui al punto 4 conferma una previsione già contenuta nella DGR 479/14; il resto delle modifiche hanno carattere puntuale e cogente e non hanno alcuna implicazione con i criteri sui quali la commissione consiliare competente ha espresso il parere n. 222/2014.

Ai sensi dell'art.5, commi 9 e 11 della l.r. .35/2013 con decorrenza dal 1° gennaio 2015 le Unioni montane sono subentrate in tutti i rapporti giuridici e nell'esercizio delle funzioni già conferite dalla Regione alle corrispondenti Comunità Montane nel relativo ambito territoriale. Pertanto è necessario apportare le conseguenti rettifiche al testo nelle parti nelle quali si indicano le Comunità montane sostituendole con le parole Unioni montane.

Si è pertanto addivenuti alla definizione del presente atto e alle disposizioni applicative così come contenute nell'allegato A) alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale.

Con DGR n.78 del 27/01/2014 la competenza in materia di funghi e tartufi è stata confermata in capo alla Posizione di funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione.

#### **Esito dell'istruttoria**

Per le motivazioni sopra esposte si propone alla giunta regionale di approvare le Disposizioni applicative in attuazione dell'art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 ( Norme in



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) di cui all'allegato A) , che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Il responsabile del procedimento**

(Fabrizio Cerasoli)

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA , STRUTTURA DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla stessa non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

**Il dirigente**

(Roberto Luciani)

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

**Il dirigente del Servizio**

(Cristina Martellini)

**IL DIRIGENTE VICARIO**

(Dot. Roberto Luciani)

La presente deliberazione si compone di n. 26 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**Il Segretario della Giunta**

(Elisa Moroni)



Allegato A)

**“Disposizioni applicative in attuazione dell’art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 ( Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)”**

**Art.1 (Oggetto)**

Le presenti disposizioni applicative sono emanate in attuazione dell’art.2 paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013 n.5 ( Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno).

**Art.2 (Criteri, modalità e orari per l’esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi)**

A norma dell’art.2,par.3 lettera a) della l.r.5/2013 è necessario stabilire i criteri, le modalità e gli orari per l’esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi.

La cerca e la raccolta dei tartufi non può essere effettuate senza l'abilitazione di cui all'articolo 12 della l.r.5/2013.

La cerca e la raccolta dei tartufi può essere effettuata solo con l'ausilio del cane ed ogni cercatore autorizzato all’attività di cerca e raccolta può condurre al massimo due cani.

Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il “vanghetto” o “vanghella”, entrambi di lunghezza compresa tra cinquanta e centoventi centimetri, e con lama inamovibile dal manico, di forma rettangolare o a lancia, non superiore a sette centimetri nella sua larghezza massima.

Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato.

Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno deve essere livellato a regola d'arte.

E' vietata la raccolta dei tartufi non maturi od avariati, nonché la lavorazione andante in ogni periodo dell'anno del suolo tartufigeno.

La cerca e la raccolta dei tartufi, anche per i proprietari e conduttori di tartufaie controllate, sono consentite esclusivamente nei periodi indicati nella tabella allegata alla legge regionale n. 5/2013.

In presenza di condizioni che possono alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, gli enti competenti, sentite le categorie interessate e previo parere del Centro sperimentale di tartuficoltura, che potrà avvalersi della collaborazione del Servizio Fitosanitario regionale, possono apportare variazioni ai periodi stabiliti ai sensi del comma 1 o vietare la cerca e la raccolta. Alle variazioni o ai divieti è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nelle zone interessate.

Con le variazioni non possono essere anticipate le date di inizio della cerca e della raccolta dei tartufi.

Per conoscenza dovrà essere data informazione all’ufficio della Giunta regionale competente in materia di tartuficoltura.

Y



### **Calendario cerca e raccolta tartufi**

La cerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna);
- dal 1° dicembre al 15 marzo e, limitatamente ai territori dei comuni confinanti con la regione Abruzzo, dal 15 novembre al 15 marzo: Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto);
- dal 1° gennaio al 15 marzo: Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- dal 1° giugno al 31 agosto e dal 1° ottobre al 31 dicembre: Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber aestivum var. uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno ;
- dal 1° gennaio al 15 marzo: Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- dal 15 gennaio al 15 aprile: Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- dall'ultima domenica di settembre al 31 gennaio: Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).

### **Orario di cerca e raccolta dei tartufi**

La cerca e la raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne.

La cerca e la raccolta dei tartufi è consentita all'interno dei seguenti orari:

gennaio	dalle ore 6.00 alle ore 18.00	luglio	dalle ore 4.30 alle ore 21.00
febbraio	dalle ore 6.30 alle ore 18.30	agosto	dalle ore 5.00 alle ore 20.30
marzo	dalle ore 6.00 alle ore 19.00	settembre	dalle ore 5.30 alle ore 19.30
aprile	dalle ore 5.00 alle ore 19.30	ottobre	dalle ore 5.30 alle ore 18.30
maggio	dalle ore 5.00 alle ore 20.00	novembre	dalle ore 5.30 alle ore 17.30
giugno	dalle ore 4.30 alle ore 21.00	dicembre	dalle ore 6.00 alle ore 17.30

### **Art. 3 (Modalità di rilascio, di rinnovo, di sospensione e di revoca dell'abilitazione e dell'autorizzazione per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi)**

A norma dell'art.2,par.3 lettera b) della l.r.5/2013 è necessario stabilire le modalità di rilascio, di rinnovo, di sospensione e di revoca dell'abilitazione e dell'autorizzazione per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi, nonché di quella di cui all'articolo 14.

L'attività di cerca e di raccolta dei tartufi è consentita previa abilitazione rilasciata dagli enti competenti. L'abilitazione è concessa mediante il rilascio di apposito tesserino di idoneità. L'abilitazione ha validità su tutto il territorio nazionale.

Il tesserino di idoneità alla raccolta del tartufo è rilasciato dagli enti competenti per territorio a seguito dell'esito positivo dell'esame ed è predisposto secondo il modello contenuto nell'allegato



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

1a) della presente. Il tesserino deve riportare le generalità e la fotografia vidimata del raccoglitore abilitato ed avere dimensioni di cm 14 x cm 10 su sfondo bianco. Il tesserino oltre agli altri dati, sarà contraddistinto dall'indicazione della Provincia e dal numero progressivo/anno di rilascio (es. 1/2015).

Il tesserino di idoneità si intende rinnovato annualmente mediante il pagamento della tassa di concessione prevista.

L'età minima per ottenere l'abilitazione è stabilita in quattordici anni. I minori di anni quattordici possono solamente assistere alle fasi di cerca e di raccolta.

Per accedere alla sessione d'esame occorre presentare, o spedire a mezzo posta, agli enti competenti per territorio, specifica domanda di ammissione con apposta una marca da bollo da € 16,00 e da una marca da bollo da € 16,00 da apporre sul tesserino e copia del documento di identità in corso di validità.

La prova d'esame consiste nella verifica delle conoscenze del candidato in materia di:

- specie di tartufo;
- elementi basilari di biologia ed ecologia dei tartufi;
- modalità di cerca, raccolta e commercializzazione previste dalle norme in vigore;
- nozioni generali di micologia e selvicoltura;

Il superamento dell'esame di idoneità dà diritto al rilascio del "tesserino" che attesta il possesso dell'abilitazione alla raccolta dei tartufi. E' comunque indispensabile conoscere e rispettare le norme stabilite dalle singole Regioni in cui si pratica l'attività di ricerca e raccolta di tartufi.

L'esame consiste in una prova scritta e un colloquio. La prova scritta consiste in 30 quiz scelti casualmente tra le circa 120 domande messe a disposizione. Il colloquio consiste nel riconoscimento delle principali specie di tartufo e delle principali specie di piante simbionti.

Ad ogni domanda seguono almeno tre risposte chiuse di cui due sbagliate ed una corretta. Solo i candidati che effettuano da 0 a 3 errori possono passare alla fase successiva del colloquio. Saranno considerati come errore anche le mancate risposte. Il candidato può correggere una risposta data erroneamente scrivendo NO accanto alla risposta errata, e segnare poi la risposta ritenuta esatta.

Ai candidati vengono concessi 30 minuti per compilare il questionario d'esame.

Il colloquio si intende superato e con esso l'esame, se non viene effettuato alcun errore.

Con successivo atto da parte dell'ufficio della Giunta regionale competente in materia verrà approvato l'elenco delle domande.

#### Comportamento durante la prova scritta

Durante lo svolgimento della prova non è consentito :

- Consultare testi, fogli o manoscritti
- Comunicare con gli altri candidati
- Utilizzare matite o penne ad inchiostro simpatico o cancellabile
- Utilizzare altri fogli al di fuori della scheda fornita
- Allontanarsi dall'aula prima di aver riconsegnato la scheda
- Richiedere la scheda una volta consegnata alla Commissione
- Utilizzare e/o mantenere accesi telefoni cellulari ed altre apparecchiature elettroniche e/o di comunicazione. In particolare i telefoni cellulari devono essere posti dai candidati, spenti, sul banco assegnato alla prova.

I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno immediatamente allontanati dall'aula e considerati respinti.

Non saranno fornite, da parte dei componenti la Commissione, spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nella proposizione delle domande.





Candidati risultati non idonei e assenti

I candidati che non si presentano alla prova di esame o risultano non idonei alla stessa, sono convocati alla prima sessione utile successiva.

Gli esiti dell'esame saranno resi noti nei giorni successivi alla prova e solo per mezzo di affissione presso gli uffici competenti della Provincia e con la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.

Documentazione utile per prepararsi all'esame:

- Testi e manuali sul tartufo che trattino delle caratteristiche botaniche e morfologiche, delle specie, dei cani da tartufo e dell'addestramento;
- Legge n. 752 del 16 dicembre 1985 e Legge n. 162 del 17 maggio 1991;
- Legge Regionale n. 5 del 11 aprile 2013 (testo coordinato);
- Disposizioni attuative L.R. 5/2013.

Sono esentati dall'esame di idoneità i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

Sono esentati dall'esame di idoneità coloro che sono già muniti di abilitazione rilasciata da altre amministrazioni regionali o provinciali.

La commissione provinciale d'esame nominata con determina dirigenziale della provincia competente è costituita da:

- a) da un funzionario designato dalla provincia con funzione di presidente;
- b) da un funzionario tecnico esperto designato dalla provincia;
- c) da un funzionario tecnico esperto del servizio decentrato agricoltura competente per territorio;
- d) da un funzionario tecnico esperto designato dall'Unione montana;
- e) da un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
- f) da due esperti in materia anche scelti tra le associazioni di raccoglitori e tartuficoltori più rappresentative a livello provinciale.

La partecipazione ai lavori delle commissioni è a titolo gratuito per i rappresentanti della pubblica amministrazione.

Per assicurare il regolare svolgimento delle sessioni d'esame per ciascun componente titolare è prevista la designazione di un componente supplente.

Le province provvedono alla predisposizione del calendario degli esami, a seguito delle richieste regolarmente pervenute, ed alla convocazione della commissione appositamente costituita.

Le commissioni provinciali sono rinnovate, previa designazione di nuovi componenti titolari e supplenti da parte degli enti e delle associazioni preposte, ogniqualvolta si renda necessario sostituire uno o più dei componenti.

Le province trasmettono all'ufficio della Giunta regionale competente in materia di tartuficoltura, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco aggiornato dei tesserati residenti. L'elenco, in formato foglio di calcolo, può essere trasmesso anche per posta elettronica e deve contenere i seguenti dati:

- cognome e nome del tesserato;
- indirizzo completo (Comune, CAP, via/piazza/corso/viale, numero civico, eventuale frazione o località);
- data dell'esame che ne ha accertato l'idoneità;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

- numero del tesserino rilasciato;
- data del rilascio.

### **Duplicato**

Il rilascio di eventuali duplicati del tesserino in caso di deterioramento o smarrimento, avviene previa richiesta scritta dell'interessato all'ente territorialmente competente, alla quale sia stata allegata la denuncia di smarrimento o furto presentata presso i competenti organi di polizia, oppure il tesserino deteriorato, ed accertata la regolarità della posizione del titolare nei confronti della tassa di concessione regionale annuale. Il duplicato riceve la numerazione e la durata del tesserino precedente; queste dovranno essere riportate sullo stesso, insieme alla dicitura "DUPLICATO".

I tesserini rilasciati ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 34/87 saranno sostituiti al termine del periodo di validità.

### **Sospensione e revoca**

Per le sospensioni e revoche si applica direttamente l'art.20 comma 5 della legge regionale n.5/2013.

I non residenti nel territorio regionale possono richiedere il rilascio del tesserino di cui sopra all'ente competente presso il quale hanno domicilio previa consegna del vecchio tesserino. Il tesserino è comunque rilasciato previa esibizione della ricevuta di pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

Con atto della struttura delle Giunta regionale competente in materia si procederà ad approvare la modulistica sopra citata.

### **Art.4 – (Cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali)**

A norma dell'art.2,par.3 lettera b) della l.r.5/2013 è necessario stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni alla cerca e alla raccolta di tartufi nelle foreste demaniali di cui all'art.14 della l.r.5/2013.

Con l'entrata in vigore della l.r.34/87 ci sono stati i primi provvedimenti di approvazione delle tartufaie controllate e coltivate.

Con DGR n.6543 del 10/11/1987 e s.m.i. sono stati adottati i primi adempimenti per l'attuazione della l.r. 34/87 e sono state individuate le foreste demaniali regionali ove sono presenti tartufaie coltivate o controllate. Le stesse sono così riassumibili:

#### Provincia di Pesaro-Urbino

Foresta demaniale del Furlo

Foresta demaniale di Monte Petrano

Foresta demaniale di Monte Montiego

#### Provincia di Ancona

Foresta demaniale dell'Alto Esino

Foresta demaniale di Albacina

#### Provincia di Macerata

Foresta demaniale di Cingoli

Foresta demaniale di S.Severino Marche

Con DGR n.3023 del 21/09/1992 è stata riconosciuta la tartufaia controllata della Foresta demaniale delle Cesane nei comuni di Fossombrone e Isola del Piano.



L'autorizzazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi nelle aree del demanio forestale regionale ha validità annuale ed è rilasciata dagli enti competenti .

Gli enti competenti rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio della cerca e della raccolta di tartufi nelle aree del demanio forestale regionale ricomprese nel proprio territorio. Nel caso di tartufaie ricomprese nel territorio di due o più enti competenti, l'abilitazione è rilasciata dall'ente sul cui territorio insiste la parte prevalente della tartufaia.

Entro il mese antecedente al periodo di raccolta delle specie presenti nel proprio territorio, gli enti competenti stabiliscono il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero è determinato tenendo conto dell'esigenza di non alterare i fattori necessari a favorire la riproduzione del tartufo.

Per la specifica ricerca e raccolta del tartufo "Albidum pico" o "bianchetto" nel periodo consentito e limitatamente all'intera foresta demaniale regionale "Le Cesane" sono rilasciati permessi non limitati ad un numero prestabilito per le specifiche caratteristiche riproduttive di questo tartufo.

Le autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all'agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale.

La Giunta regionale può individuare ulteriori aree del demanio regionale ove sono presenti tartufaie naturali, coltivate o controllate.

Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie controllate.

#### **Art.5 – (Criteri e le modalità per il riconoscimento degli ambiti di riserva )**

A norma dell'art.2, par.3 lettera c) della l.r.5/2013 è necessario stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento degli ambiti di riserva delle tartufaie.

Le tartufaie controllate e coltivate come definite all'articolo 16 par.3 e 4 della l.r. n. 5/2013 sono soggette al riconoscimento secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

L'ente competente rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, con l'obbligo per gli aventi diritto di identificarle con apposite tabelle e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata nelle stesse.

Le attestazioni di cui al comma 2 hanno validità quinquennale, in caso di tartufaie controllate e decennale, in caso di tartufaie coltivate. Il rinnovo avviene su richiesta dell'interessato per la stessa durata. La mancata esecuzione e rispondenza degli interventi previsti o il verificarsi meno delle condizioni oggettive per le quali è stato concesso il riconoscimento, comporta la revoca dell'attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata.

Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle di identificazione della tartufaia entro e non oltre 15 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.

#### Domanda di riconoscimento

La domanda di riconoscimento o di rinnovo delle tartufaie controllate o coltivate deve essere presentata all'ente territorialmente competente, dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica che conduce a titolo di proprietà, affitto, comodato o usufrutto il terreno destinato a tartufaia.

Nel caso in cui il riconoscimento o il rinnovo sia richiesto da più conduttori di terreni confinanti o da un consorzio, a norma dell'articolo 4 della l. 752/1985, la domanda può essere presentata ,rispettivamente, dalla persona fisica a ciò delegata dai richiedenti o dal legale rappresentante del consorzio.



Il modello di domanda di riconoscimento e rinnovo verrà approvato successivamente con atto della struttura competente in materia.

Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento o di rinnovo

La domanda di riconoscimento o di rinnovo è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) diretta ad attestare:

- a) gli elementi identificativi delle particelle catastali interessate dal riconoscimento (comune, foglio, mappale, superficie catastale complessiva, superficie interessata dalla tartufaia);
- b) l'intestazione di proprietà dei terreni o il titolo di possesso/detenzione del fondo in capo al richiedente (affitto, comodato, usufrutto).
- c) tutta la documentazione indicante il vivaio di approvvigionamento e la certificazione di micorrizzazione delle piante.

Nell'ipotesi in cui il richiedente non sia unico proprietario del terreno su cui insiste la tartufaia per cui è chiesto il riconoscimento o il rinnovo, la domanda deve essere ulteriormente corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dagli altri comproprietari del terreno, nella quale gli stessi dichiarino di aver concesso in uso esclusivo al richiedente il terreno in questione, con destinazione tartufaia, quantomeno per il periodo di validità del riconoscimento stesso, nonché di essere a conoscenza che il terreno sarà soggetto a riconoscimento di tartufaia.

Nell'ipotesi in cui il richiedente sia possessore o detentore del terreno su cui insiste la tartufaia per cui è chiesto il riconoscimento o il rinnovo, la domanda deve essere ulteriormente corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal proprietario o dai comproprietari del terreno, nella quale tali soggetti dichiarino di aver concesso il fondo al richiedente a titolo di affitto, usufrutto o comodato per la conduzione agricola, quantomeno per il periodo di validità del riconoscimento stesso, nonché di essere a conoscenza che il terreno sarà soggetto a riconoscimento di tartufaia.

Qualora il riconoscimento o il rinnovo venga chiesto da un solo soggetto a nome di più conduttori di terreni anche non confinanti, la dichiarazione di cui al comma precedente deve contenere le medesime attestazioni per ciascun richiedente, oltre alla certificazione che il soggetto che ha presentato la domanda è stato a ciò delegato da tutti i richiedenti. La domanda deve essere comunque corredata anche dalla documentazione di cui ai commi precedenti qualora necessaria.

Nel caso di richiesta di riconoscimento o di rinnovo di tartufaia su terreni condotti in forma associata, oltre alla predetta documentazione, deve essere presentato l'elenco dei soci conduttori aventi pieno titolo ad esercitare la raccolta nella tartufaia stessa.

Qualora il riconoscimento o il rinnovo venga chiesto da un consorzio di cui all'art.5 della l.r. n.5/2013, la relativa domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, diretta ad attestare:

- a) gli elementi identificativi delle particelle catastali interessate dal riconoscimento facenti capo a ciascun socio del consorzio (comune, foglio, mappale, superficie catastale complessiva, superficie interessata dalla tartufaia);
- b) l'intestazione di proprietà dei terreni o il titolo di possesso/detenzione del fondo in capo a ciascun socio del consorzio (affitto, comodato, usufrutto).

1

d



La domanda di riconoscimento o di rinnovo, oltre che dall'eventuale documentazione di cui ai commi 2 e 3, deve essere corredata ulteriormente da:

- c) copia conforme dell'atto costitutivo, corredato dall'elenco dei soci; nell'atto costitutivo deve essere specificato, per ciascun socio, il possesso della qualità di imprenditore titolare di azienda agricola o forestale o di imprenditore conduttore di azienda agricola o forestale, gli estremi dell'iscrizione alla Sezione Speciale del Registro CCIAA, gli elementi identificativi della superficie aziendale interessata dal riconoscimento (comune, foglio, mappale, superficie catastale complessiva, superficie interessata dalla tartufaia);
- d) copia conforme dell'atto con il quale i soci incaricano il legale rappresentante a presentare la richiesta di riconoscimento.

In ogni domanda di riconoscimento, da chiunque presentata, devono essere indicate ed allegate, qualora non già possedute dall'amministrazione competente, in ogni caso:

- a) una relazione contenente tutti gli elementi atti ad evidenziare le caratteristiche dei terreni ospitanti o da destinare a tartufaia riconosciuta, redatta da un tecnico qualificato, che attesti, in base alla valutazione degli aspetti pedoclimatici, vegetazionali e topografici del sito, la vocazione di questo alla produzione dei tartufi della specie che si vuole coltivare;
- b) un piano di coltura contenente una dettagliata descrizione dei lavori previsti e di quelli già eseguiti per il mantenimento ed il miglioramento della produttività della tartufaia, individuati tra quelli indicati nelle successive linee guida per le tartufaie controllate e per le tartufaie coltivate;
- c) una cartografia che indichi la localizzazione planimetrica dei terreni per i quali si chiede il riconoscimento, timbrata e firmata da un tecnico qualificato;
- d) visura catastale aggiornata;
- e) indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piante micorrizzate;
- f) certificazione delle piante micorrizzate e loro idoneità alla tartuficoltura.

In caso di rinnovo senza variazioni dovranno essere allegati i documenti descritti ai punti b) e d).

#### Attestazione di riconoscimento

Il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate è rilasciato dall'ente competente a seguito di sopralluogo e del rilascio del parere favorevole della competente commissione tecnica.

L'ente territorialmente competente effettua l'istruttoria della domanda, la verifica della documentazione presentata e la rispondenza della stessa alla normativa vigente.

Entro 60 giorni dalla richiesta l'ente competente comunica al richiedente la decisione sull'istanza a seguito del parere tecnico rilasciato dalla commissione tecnica. In caso di approvazione l'ente competente autorizza l'inizio dei lavori da ultimare in un periodo massimo di ventiquattro mesi. Su istanza dell'interessato, l'ente competente entro 30 giorni dal termine dei lavori, verificata la rispondenza degli stessi al progetto presentato e d alle eventuali prescrizioni imposte, rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata/coltivata.

Il provvedimento di riconoscimento prescrive l'osservanza del piano di coltura allegato alla domanda e, nel caso l'istruttoria verificasse l'incompletezza dello stesso, le pratiche colturali accessorie necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale, individuandole tra quelle indicate nelle linee guida per le tartufaie controllate e per le tartufaie coltivate.

La perdita totale o parziale dei requisiti essenziali al riconoscimento deve essere comunicata tempestivamente all'ente competente, ai fini della riduzione o della revoca del provvedimento di riconoscimento, dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica titolare della tartufaia.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

Gli enti competenti effettuano controlli a campione sul 5% delle tartufaie riconosciute per accertare il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riconoscimento.  
L'attestazione è revocata in caso di accertamento della mancata esecuzione degli interventi prescritti. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione della tabellazione apposta, entro trenta giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento.  
L'apposizione o il mantenimento di tabelle di raccolta riservata nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate è sanzionata ai sensi dell'articolo 20 della l.r.5/2013.

#### Commissione tecnica

Presso ogni ente competente è istituita apposita commissione tecnica composta da:

- a) un funzionario dell'ente competente con funzione di presidente;
- b) un funzionario tecnico del Servizio Ambiente e Agricoltura;
- c) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
- d) un tecnico dipendente dall'ente competente con funzioni di segretario.

La partecipazione ai lavori delle commissioni è a titolo gratuito.

Per assicurare il regolare svolgimento per ciascun componente titolare è prevista la designazione di un componente supplente.

Gli enti competenti provvedono alla predisposizione del calendario dei sopralluoghi, a seguito delle richieste regolarmente pervenute, ed alla convocazione della commissione appositamente costituita. Le commissioni sono rinnovate, previa designazione di nuovi componenti titolari e supplenti da parte degli enti e delle associazioni preposte, ogniqualvolta si renda necessario sostituire uno o più dei componenti.

La Commissione di cui al precedente comma può essere istituita in forma associata, previo accordo tra gli enti. In tal caso ogni ente associato designa un proprio membro all'interno della Commissione. La presidenza compete al membro dell'Ente capofila, che assicura altresì il servizio di segreteria.

Qualora se ne richieda la necessità la Commissione si può avvalere del parere del Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado della regione Marche.

#### **Art. 6 - (Caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui all'articolo 17)**

A norma dell'art.2,par.3 lettera d) della l.r.5/2013 è necessario stabilire le caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui all'art.17 della l.r.5/2013.

Gli aventi diritto, per riservarsi il diritto esclusivo di raccolta dei tartufi nelle tartufaie controllate o coltivate, le devono delimitare con apposite tabelle.

Le tabelle, di dimensioni minime di cm. 30 di larghezza e di cm. 25 di altezza, devono essere poste, su pali o sostegni morti ad almeno m. 2,50 di altezza dal suolo, lungo il perimetro della tartufaia riconosciuta ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta prestampata, ben visibile da terra, "Raccolta di tartufi riservata", TARTUFAIA CONTROLLATA O COLTIVATA con l'aggiunta degli estremi dell'atto di riconoscimento di cui all'articolo 10.

Ciascuna tabella deve rispondere alle caratteristiche rappresentate nell'allegato 1b) al presente atto. I privati non possono apporre tabelle a distanze inferiori ai 4 metri dalle proprietà demaniali quali alvei, piano e scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.

Le tabelle attualmente apposte per la delimitazione di tartufaie riconosciute restano valide fino alla data di cessazione di validità dell'attestazione di riconoscimento.



Ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 della l. 752/85 le tabelle non sono sottoposte a tassa di registro.

**Art.7 (Criteri e le modalità per la produzione, controllo e la certificazione delle piante micorrizate)**

A norma dell'art.2,par.3 lettera e) della l.r.5/2013 è necessario stabilire i criteri e le modalità per la produzione, il controllo e la certificazione delle piante micorrizate.

All'art.1 della l.r. n.5/2013 tra le finalità la regione Marche promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno e dell'ambiente naturale in cui i tartufi si riproducono e riconosce il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico del territorio.

Attualmente sul mercato sono disponibili piante dichiarate e/o certificate come micorrizate con tartufo o "tartufigene" per la cui produzione non sono state definite norme per la produzione e modalità di controllo e di certificazione.

Per quanto sopra risulta necessario che la regione Marche con proprio atto istituisca la certificazione delle piante tartufigene prevedendo il relativo disciplinare.

Risulta pertanto necessario preliminarmente approvare specifiche disposizioni relativamente al processo di produzione, di controllo dell'avvenuta micorrizzazione e di certificazione.

Le presenti disposizioni regolano in particolare:

- a1) le modalità di produzione delle piante micorrizate con tartufo;
- a) il processo di certificazione di piante micorrizate con tartufo;
- b) le modalità utilizzate per il controllo delle piante micorrizate con tartufo;
- c) l'idoneità delle piante micorrizate con tartufo per la realizzazione di tartufaie coltivate.

**Ruolo e attività del Servizio Fitosanitario regionale**

Compete al servizio Fitosanitario :

- a) la verifica periodica dell'idoneità e dell'attestazione di conformità delle imprese vivaistiche che intendono produrre piante micorrizate certificate, secondo i criteri stabiliti dal disciplinare di produzione;
- b) il controllo del processo di produzione di piante micorrizate da certificare;
- c) il rilascio dell'autorizzazione all'uso del cartellino - certificato;
- d) l'autorizzazione alla produzione di piante micorrizate con tartufo.

Per lo svolgimento dei compiti relativi al controllo del processo di produzione di piante micorrizate certificate, al rilascio dell'autorizzazione all'uso del cartellino-certificato, il Servizio Fitosanitario può avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, della collaborazione di enti, istituzioni, organizzazioni e laboratori accreditati ai sensi del D.M. 27/09/2007, recante "Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati".

**Definizioni**

**DEFINIZIONI RELATIVE AL DISCIPLINARE PER LA PRODUZIONE DI PIANTE MICORRIZATE CON TARTUFO CERTIFICATE**

Ai fini della presente determinazione si intende per:

- a) Certificazione: la procedura mediante la quale si ottengono piante micorrizate con tartufo certificate;
- b) Funghi ectomicorrizici estranei: qualsiasi specie fungina diversa dal tartufo inoculato, in grado di formare ectomicorrize;



- c) Inoculazione: il procedimento con il quale le radici delle piante sono messe a contatto con le spore del tartufo o con il micelio da esse derivante;
- d) Lotto: insieme di piante della stessa specie ed età, ottenute con uguali metodologie di propagazione, inoculate con la stessa tecnica, in un arco di tempo non superiore a un giorno, con la medesima specie di Tuber e allevate in un unico luogo di coltivazione;
- e) Partita dei tartufi: il quantitativo di tartufi acquistato da un singolo conferente nella medesima giornata afferente ad una data specie;
- f) Pianta inoculata con tartufo: pianta le cui radici sono state poste a contatto con il tartufo al fine di favorirne la micorrizzazione;
- g) Pianta micorrizzata: pianta le cui radici hanno differenziato micorrize dal tartufo inoculato;
- h) Pianta micorrizzata certificata: pianta che, dopo la colonizzazione delle radici, è stata sottoposta al controllo dall'organo certificante con esito positivo;
- i) Piante da inoculare: semenzali, talee o piante micro-propagate che dovranno essere inoculate con tartufo per la produzione di piante micorrizzate con tartufo.
- j) Registro di produzione: il quaderno nel quale sono riportate tutte le operazioni colturali.
- k) registro di inoculo: quaderno dove sono contenute tutte le specifiche (modalità di preparazione, data di inculo, quantità somministrata, specie e provenienza del tartufo, ...) del tartufo utilizzato in funzione di ciascun lotto di piante prodotte;
- l) registro di controllo: quaderno dove sono contenute le specifiche relative alle singole piante campionate e controllate;
- m) Mating-type: il tipo sessuale del micelio, rilevabile con tecniche molecolari;
- n) Isolato: il micelio in coltura pura.

#### **Processo di produzione, controllo e certificazione**

Il processo di certificazione si articola nelle seguenti fasi:

- a) produzione delle piante da inoculare: coltivazione in condizioni di semisterilità delle piante da inoculare con tartufo, utilizzando i mezzi, le strutture e le procedure definite dal disciplinare di produzione;
- b) inoculazione: fase nella quale le piante da inoculare sono messe a contatto con spore o micelio di tartufo al fine di ottenere piante micorrizzate, utilizzando i mezzi, le strutture e le procedure definite dal disciplinare di produzione;
- c) coltivazione delle piante inoculate: fase di coltivazione delle piante fino alla certificazione, utilizzando i mezzi, le strutture e le procedure definite dal disciplinare di produzione;
- d) controllo della micorrizzazione: esame dell'apparato radicale delle piante al fine di verificare la presenza di micorrize del tartufo inoculato e la presenza di eventuali contaminanti e al fine di attestare tramite certificato di micorrizzazione, la loro idoneità alla tartuficoltura.

Nel disciplinare di produzione sono specificatamente definiti:

- a) i requisiti tecnici delle strutture e delle attrezzature per la produzione delle piante micorrizzate con tartufo che devono possedere le imprese vivaistiche che intendono produrre piante certificate;
- b) i requisiti di idoneità delle piante micorrizzate con tartufo;
- c) le modalità per la valutazione del grado di micorrizzazione;
- d) le caratteristiche del cartellino-certificato da apporre alle piante micorrizzate con tartufo certificate;
- e) le caratteristiche del registro del materiale per l'inoculazione e delle piante certificate;
- f) le modalità per la richiesta di certificazione di piante micorrizzate con tartufo.





### **Autorizzazione alla produzione di piante micorrizate certificate**

Per ottenere l'autorizzazione alla produzione di piante micorrizate certificate il legale rappresentante dell'impresa vivaistica deve inoltrare al Servizio Fitosanitario apposita richiesta.

### **Controlli**

Il Servizio Fitosanitario effettua controlli presso i vivai produttori di piante micorrizate con tartufo durante tutto il processo produttivo, sia sul materiale utilizzato per le inoculazioni sia sulle piante micorrizate certificate pronte per la commercializzazione.

Per la verifica dell'avvenuta micorrizzazione, attuata direttamente o tramite terzi nominati appositamente, il Servizio Fitosanitario può impiegare sia metodi morfologici, sia metodi genetici.

### **Cartellino-certificato**

Il Servizio Fitosanitario, dopo aver svolto i controlli previsti dai relativi disciplinari di produzione, autorizza, per ciascuna tipologia di materiale, l'apposizione del cartellino-certificato conformemente a quanto previsto nel relativo disciplinare di produzione.

Le piante di un lotto risultate idonee alla tartuficoltura devono essere contrassegnate singolarmente con apposito cartellino-certificato, lo stesso deve essere inamovibile e riportare il numero progressivo assoluto.

Per le specie soggette a "passaporto delle piante" i dati relativi al passaporto sono riportati nel cartellino-certificato.

Il numero e la specie di piante soggette all'applicazione del cartellino-certificato devono essere comunicati al Servizio Fitosanitario.

### **Provvedimenti sanzionatori**

Le imprese vivaistiche che intendono produrre piante micorrizate certificate dovranno operare conformemente alle presenti disposizioni ed al relativo disciplinare di produzione.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni e del relativo disciplinare di produzione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative.

### **Applicazione della tariffa**

Per i compiti e le funzioni attribuite al Servizio Fitosanitario previste viene istituita apposita tariffa. Con atto successivo dell'ufficio della Giunta regionale competente in materia di tartuficoltura verranno disciplinati aspetti e modalità.

### **Art.8 – (Riconoscimento organismi di cui all'art.18 )**

A norma dell'art.2,par.3 lettera e) della l.r.5/2013 è necessario stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento degli organismi di cui all'art.18.

L'art.2 della l.n. 752/85 prevede che l'esame per l'accertamento delle specie di tartufo può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1) della stessa e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore e del peridio eseguito a cura del Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado della regione Marche (ex Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste) o del Centro per lo studio della micologia del terreno del



Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle Facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università, mediante rilascio di certificazione scritta.

Con l'approvazione del disciplinare di produzione, controllo e certificazione delle piante micorrizate previsto dal precedente art.7, verranno definite anche le modalità per il controllo e per il riconoscimento delle micorrize.

In caso di contestazione da parte del raccoglitore o di chi commercializza il tartufo, riferita alla comune conoscenza della specie, le eventuali spese per i relativi esami sono a carico dei trasgressori.

La struttura della Giunta regionale competente in materia provvederà ad approvare periodicamente l'elenco degli organismi e/o enti riconosciuti sulla base della competenza ed esperienza acquisita.

**Art.9 - (Linee guida relative alle tecniche di coltivazione nonché alle cure colturali per le tartufaie controllate o coltivate)**

A norma dell'art.2,par.3 lettera f) della l.r.5/2013 è necessario stabilire le linee guida relative alle tecniche di coltivazione nonché alle cure colturali per le tartufaie controllate o coltivate, così come classificate e riconosciute ai sensi della citata legge.

**Tartufaia controllata**

*Per tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti nei quali sono da ricomprendere anche eventuali operazioni di incremento*

Prerequisiti necessari, affinché una tartufaia naturale possa diventare "tartufaia controllata" è che abbia condizioni di idoneità vegetazionale (presenza di piante simbionti) ed ecologica (habitat confacente alla specie di cui si desidera riservarsi la raccolta\*\*), ed inoltre che sia evidente, fra la situazione ante e quella post, l'intervento di miglioramento e di gestione ad opera dell'uomo.

*(\*\*) nel caso, sporadico ma esistente, di siti in cui le tartufaie naturali producano più di una specie (bianco/ bianchetto, bianco /scorzone, nero pregiato/scorzone)*

Linee guida relative alle tecniche di coltivazione

All'interno del piano colturale per il riconoscimento delle tartufaie controllate possono essere previste due tipologie di interventi:

- a) gli interventi cosiddetti "di miglioramento", che comprendono anche la manutenzione degli impianti esistenti;
- b) "l'incremento arboreo" della tartufaia naturale ottenuto mettendo a dimora altre piante micorrizate certificate.

Sono considerati "miglioramenti" le seguenti operazioni colturali:

1.Per miglioramenti di una tartufaia naturale si intendono le idonee pratiche colturali, come definite nei successivi commi ed inseriti in un apposito Piano di miglioramento colturali fra le quali operare le scelte più opportune ed appropriate .

g

d



Per idonee pratiche colturali si intendono gli interventi di miglioramento della efficienza produttiva della tartufaia naturale preesistente, eseguiti senza alterare o distruggere gli equilibri dell'ecosistema nel suo complesso.

Le idonee pratiche colturali in relazione alle caratteristiche ecologiche della tartufaia possono consistere in:

- a) Decespugliamenti: eliminazione della vegetazione arbustiva, ritenuta invadente o presente in maniera eccedente (rovi, liane, vitalbe etc., ma anche arbusti di piante comari e/o simbiotici);
- b) Spollonamenti: sfoltimento del numero dei polloni sulle ceppaie particolarmente fitte
- c) Diradamenti: eliminazione delle piante arboree ritenute in soprannumero, siano esse specie simbiotici o non simbiotici, al fine di modificare la composizione e la struttura del soprassuolo forestale per migliorare le condizioni ecologiche che favoriscano la fruttificazione del tartufo che si vuole "coltivare"
- d) Potature: delle piante simbiotici e/o non simbiotici, al fine di regolare l'accrescimento della chioma e di dosare l'ombreggiamento a terra in funzione delle esigenze specifiche della specie di tartufo che si vuole coltivare ;
- e) Sarchiatura (lavorazione superficiale del suolo) leggera per arieggiare e rendere più soffice il terreno della tartufaia;
- f) Pacciamatura (copertura della superficie del suolo) ed irrigazione (distribuzione dell'acqua sulla tartufaia) sulla superficie della tartufaia al fine di limitare l'evapotraspirazione del suolo, mantenere un tenore di umidità confacente alla produzione del tartufo esistente ;
- g) Ogni altro intervento agro-forestale ritenuto utile o necessario per il miglioramento dell'ambiente produttivo ma sempre rispettoso dell' ecosistema tartufigeno (regimazione delle acque, escavazioni modeste o riporti di terra, creazione di piccole scarpate, etc.).
- h) drenaggio e governo delle acque superficiali;
- i) irrigazioni di soccorso nei pressi delle piante sia novelle che produttive;
- m) messa in opera terreni declivi di graticciate trasversali o muretti a secco nei pressi delle piante per evitare erosioni superficiali del terreno.

Gli interventi di miglioramento sono eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi previsti dal piano colturale ovvero come prescritti dagli organi istruttori.

Gli interventi di cui sopra, da eseguire singoli o associati, necessariamente variabili nel tipo e nell'intensità a seconda della tipologia di tartufaia e delle condizioni ecologiche e forestali, devono perseguire e mantenere nel tempo la possibilità di produzione del tartufo.

**2.** L'operazione di incremento consiste nella messa a dimora, all'interno della tartufaia naturale o in sua prossimità, di piante tartufigene la cui micorrizzazione deve essere preventivamente certificata. Il numero e le specie sono valutati in base alla potenzialità della tartufaia, senza il suo danneggiamento e nel rispetto delle pratiche colturali e delle previsioni del Piano di miglioramento. L'incremento arboreo della tartufaia naturale, al fine del suo riconoscimento come tartufaia controllata, è effettuato mediante la messa a dimora di un congruo numero di idonee piante tartufigene. L'inserimento di nuove piante non deve danneggiare in alcun modo la tartufaia naturale già presente. La specie della pianta simbiote e la specie di tartufo micorrizzato sono scelte prioritariamente in funzione di quelle già presenti nella stessa area tartufigena.

Il numero di piante da porre a dimora è determinato in relazione alla natura del terreno, alle sue potenzialità produttive e al tipo di vegetazione boschiva presente. La determinazione del numero di piante per l'incremento della tartufaia è effettuata dal richiedente all'interno del piano colturale di



cui all'articolo 2, comma 2, fatte salve eventuali modifiche e prescrizioni imposte in sede di istruttoria dai competenti uffici .

Per il Tuber magnatum l'incremento arboreo sarà valutato di volta in volta a seconda delle caratteristiche del sito.

### **Tartufaie coltivate**

*Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, di nuova realizzazione, con piante tartufigene, la cui micorrizzazione sia certificata o in cui sia comunque comprovata la produzione di tartufi, disposte con sesto regolare, di densità non inferiore a cento piante per ettaro e sottoposte ad appropriate cure colturali ricorrenti.*

Linee guida relative alle tecniche di coltivazione.

#### Realizzazione dell'impianto.

1. Scelta del sito , del tartufo e della pianta simbionte. La scelta della specie di tartufo e di pianta da utilizzare deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche ecologiche del sito di impianto, in particolare analizzando l'ambiente, il clima, la vegetazione naturale esistente ed il suolo , mediante analisi fedeli e rappresentative
2. Sesto di impianto: Il sesto di impianto deve essere adeguato alle caratteristiche del tartufo e della pianta simbionte, soprattutto in relazione alla maggiore o minore esigenza di illuminazione del tartufo ed in rapporto alla velocità di accrescimento delle piante simbionti ; la densità iniziale d'impianto non può essere inferiore alle 100 piante ad ettaro.

#### Cure colturali

Per cure colturali ricorrenti si intendono tutte le pratiche agroforestali ritenute utili al raggiungimento della produzione dei tartufi ed al suo successivo mantenimento .

Sia pure variabili in relazione al tartufo ed al modello di coltivazione prescelto, le cure colturali sono costituite principalmente dalle operazioni riguardanti la gestione del suolo, della pianta e del pedoclima e di ogni altro fattore ritenuto importante per l'ottenimento dei tartufi.

#### 1. Regimazione delle acque

- a. Il ristagno idrico anche temporaneo deve essere contrastato con opportuni interventi di regimazione delle acque, soprattutto per il tartufo nero pregiato ed estivo.
- b. Nelle aree soggette ad erosione anche superficiale e comunque sui versanti in forte pendenza le lavorazioni del suolo sono ammesse esclusivamente nelle aree di produzione (pianello, area bruciata etc.), con modalità atte a contenere il fenomeno.
- c. Fenomeni di erosione anche superficiale devono essere limitati predisponendo opere di contenimento e attuando opportune sistemazioni del terreno.

#### 2. Gestione del suolo

Nello specifico la gestione del suolo è bene attuarla in maniera differenziale fra la zona produttiva e la zona non produttiva, attraverso lavorazioni localizzate nell'area produttiva posta sotto la chioma, e limitandosi alla trinciatura delle erbe nell'interfila; la frequenza (in genere ogni 1 o 2 anni) ed il periodo per l' esecuzione di tali lavorazioni sarà stabilito in funzione della specie di tartufo, del suo ciclo biologico e delle caratteristiche del suolo.



La gestione del pedoclima (il clima del suolo) avviene attraverso l'irrigazione e la pacciamatura (copertura del suolo). L'irrigazione, di soccorso, che va sempre correlata all'andamento pluviometrico stagionale, va condotta sulla tartufaia coltivata con la percezione dei differenti strati di suolo e con la conoscenza delle proprietà idriche del terreno, e serve e serve ad umettare il terreno in superficie per evitare il disseccamento (evapotraspirazione) degli strati sottostanti. Deve essere condotta valutando le differenti fasi del ciclo biologico del tartufo che si sta coltivando, e con differenti modalità in funzione della quantità di acqua disponibile e delle caratteristiche pedologiche del suolo.

- a. La pacciamatura con film plastico che è sempre da sconsigliare per la provocazione di fenomeni di anaerobiosi nel suolo, se deteriorata, deve essere smaltita a norma di legge.
- b. Su cotici erbosi stabili l'infeltrimento deve essere contrastato con periodici interventi di arieggiatura.
- c. Non sono ammesse pratiche e azioni che determinino un'eccessiva compattazione del suolo.

### 3. Gestione del soprassuolo

La gestione della pianta avviene attraverso le potature che servono sia ad eliminare eventuali malformazioni iniziali, ma soprattutto a ridurre la eccessiva vigoria di accrescimento della pianta (dovuta anche alle lavorazioni localizzate praticate); la potatura, il cui scopo è anche di mantenere in perenne rinnovamento l'albero, va praticata in maniera regolare e durante tutto l'anno (a secco in inverno, a verde in estate) modulandone l'intensità e la frequenza, per dosare perfettamente l'accrescimento apicale e laterale.

- a. Sull'intera superficie della tartufaia devono essere effettuati interventi finalizzati al contenimento dello sviluppo della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea spontanea e infestante con modalità funzionali alle diverse specie di tartufo.
- b. Il pascolo non è consentito.

### 4. Aspetti fitosanitari

- a. Il fusto e le radici principali delle piante devono essere preservate da ferite accidentali che possano favorire l'ingresso di parassiti fungini lignivori. Allo scopo si possono utilizzare appositi cilindri di plastica (corrugati) da allocare al colletto della pianta.
- b. Le piante morte andranno asportate.
- c. Il ricorso a sistemi di lotta specifici deve essere limitato solo ai casi di forte infestazione di parassiti.

## **Art.10 – (Criteri e le modalità per l'istituzione dell'elenco delle tartufaie coltivate e controllate)**

Gli enti competenti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono all'ufficio della Giunta regionale competente in materia di tartuficoltura l'elenco delle tartufaie controllate e coltivate, in corso di validità, per le quali è stata rilasciata l'attestazione di riconoscimento.

L'elenco, inviato su supporto cartaceo ed elettronico, contiene i seguenti dati:

- per ciascuna tartufaia devono essere indicati:
  1. i dati anagrafici dei titolari;
  2. la localizzazione (comune, foglio e particella catastale);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

3. la superficie;
4. la tipologia della tartufaia: controllata, coltivata, singola, associativa, consortile;
5. le specie di tartufo prodotte;
6. gli estremi del provvedimento di riconoscimento;
7. gli estremi dell'eventuale provvedimento di revoca.

I dati verranno assemblati e confluiranno in un elenco regionale delle tartufaie coltivate e controllate. Tale elenco viene trasmesso annualmente agli organi di controllo.

**Art.11 – (Criteri e le modalità per il versamento alla Regione della tassa di concessione di cui all'articolo 13 e per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 19)**

1. Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità di cui all'articolo 12 è istituita, ai sensi dell'articolo 17 della legge 752/1985, una tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi, nella misura di euro 92,96 prevista al numero d'ordine 27 della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158).

La tassa annuale non è dovuta se l'attività di cerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.

La tassa è versata, prima del rilascio del tesserino ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio, direttamente alla Regione secondo le seguenti modalità:

- tramite bollettino postale sul conto corrente postale n. 1016955211 intestato alla Regione Marche – Servizio Tesoreria con la causale “ **Tassa concessione raccolta tartufi anno \_\_\_\_\_” L.R. N. 5 /2013**”
- mediante bonifico bancario o postale al codice IBAN necessario per il pagamento telematico: **IT-14-G-07601-02600-001016955211** a favore della Regione Marche – Servizio Tesoreria , indicando la causale di cui sopra.

La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 752/1985, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

Sono inoltre esentati dal pagamento della tassa coloro i quali siano autorizzati dal competente Servizio Ambiente e Agricoltura della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 della l.r.5/2013 per la ricerca e raccolta ai fini scientifici o di studio.

I Comuni, le Amministrazioni separate, le Antiche Università, gli Enti Parco, gli enti gestori delle riserve o altri enti pubblici, non possono imporre contributi aggiuntivi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).

2. Le imprese attive nei settori del commercio e della trasformazione dei tartufi hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Regione la quantità di prodotto commercializzato distinto per specie e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base di risultanze contabili.

✓

g



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

La comunicazione dei dati di cui sopra è effettuata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il modello 1c) allegato al presente atto. Esclusivamente per il 2014 primo anno di applicazione, considerata la ridotta tempistica a disposizione il termine di cui sopra è fissato al 31 marzo 2014.

Il modello 1c) viene messo a disposizione in formato foglio di calcolo sui siti: [www.agri.marche.it](http://www.agri.marche.it) e [www.agricoltura.regione.marche.it](http://www.agricoltura.regione.marche.it).

La struttura delegata ad acquisire i dati di cui al precedente comma è il Servizio Ambiente e Agricoltura della Giunta regionale.

**Art.12 – (Criteri e le modalità per l'assegnazione agli enti competenti delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 13)**

A norma dell'art.2,par.3 lettera i) della l.r.5/2013 è necessario stabilire i criteri e le modalità per l'assegnazione agli enti competenti delle risorse di cui al comma 4 dell'art.13.

Da diversi anni sono gli enti competenti ad introitare i proventi dei versamenti della tassa di concessione regionale in materia di tartufi.

Possiedono pertanto la serie storica degli importi complessivamente introitati. In sede di prima applicazione della legge si stabilisce pertanto che il riparto almeno per l'annualità 2014 venga effettuato in funzione della media degli introiti dei tre anni precedenti al 2014. Il dato, certificato dall'ufficio ragioneria, verrà fornito dall'ente competente alla struttura della Giunta regionale competente in materia. Con atti successivi si provvederà al riparto dei fondi spettanti agli singoli enti competenti. Il 10 % del totale dei proventi incassati dalla regione Marche potrà essere impegnato per le finalità di cui all'art.2 della l.r. 5/2013.

Per gli anni successivi il riparto verrà effettuato in funzione dei tesserini rilasciati.


Gli enti competenti trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione inerente l'attività svolta in materia di tartuficoltura svolta nell'anno precedente.

*d*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

Allegato 1a) – MODELLO DI TESSERINO DI IDONEITA' PER LA CERCA E LA  
RACCOLTA DEI TARTUFI (dimensioni cm 14 x cm 10 su sfondo bianco)

<p>CAMBI DI RESIDENZA</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	 <p><b>Regione Marche</b></p> Provincia di _____
<p>SOSPENSIONI E REVOCHE</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<p>ALTRE ANNOTAZIONI</p> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<p>TESSERINO DI IDONEITA' PER LA CERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI</p> <p>N. _____</p> <p>Valido su tutto il territorio nazionale (L. n.752 del 16/12/1985)</p>

<p>COGNOME</p> <input type="text"/>	<p>FOTO</p>
<p>NOME</p> <input type="text"/>	
<p>COMUNE DI NASCITA</p> <input type="text"/>	Firma del titolare _____
<p>DATA DI NASCITA</p> <input type="text"/>	
<p>CODICE FISCALE</p> <input type="text"/>	Marca da bollo e Timbro Ente
<p>RESIDENZA COMUNE</p> <input type="text"/>	
<p>VIA</p> <input type="text"/>	Il Responsabile dell'ufficio _____
<p>DATA RILASCIO</p> <input type="text"/>	
<p>DATA SCADENZA</p> <input type="text"/>	

✓

ef





Allegato 1b) – Modello di tabella di identificazione degli ambiti di cui all'articolo 17.

<p style="text-align: center;"><b>REGIONE MARCHE</b> <b>TARTUFAIA CONTROLLATA o COLTIVATA</b> <b>RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA</b></p> <p><b>ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO N. _____ DEL ____ / ____ /20____</b> <b>RILASCIATO DA _____</b></p> <p>Artt. 17 Legge Regionale n. 05 del 11 aprile 2013</p> <p>Data cessazione validità _____</p>
---



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

**Allegato 1c) Comunicazione annuale prodotto commercializzato - art.19 L.R. 5/2013**

Ditta:		Da inviare a REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Agricoltura PF Forestazione (60125) ANCONA - Via Tiziano, 44 (tel 0718061 - Fax 0718063049)								
Provenienza territoriale	Specie di tartufo e relative quantità commercializzate (Kg) - ANNO .....									(utilizzare un modulo per ogni anno)
	Tartufo bianco ( <i>Tuber magnatum</i> Pico)	Tartufo nero pregiato ( <i>Tuber melanosporum</i> Vittad.)	Tartufo moscato ( <i>Tuber brumale</i> var <i>moschatum</i> IX Ferr.)	Tartufo nero d'inverno ( <i>Tuber brumale</i> Vittad.)	Tartufo d'estate o "scorzone" ( <i>Tuber aestivum</i> Vittad.)	Tartufo uncinato ( <i>Tuber aestivum</i> var <i>uncinatum</i> )	Tartufo bianchetto ( <i>Tuber horclii</i> Vittad.)	Tartufo nero liscio ( <i>Tuber macrosporum</i> Vittad.)	Tartufo nero ordinario ( <i>Tuber mesentericum</i> Vittad.)	
<b>Provincia</b>										
Regione Marche	Pesaro									
	Ancona									
	Macerata									
	Fermo									
	Ascoli Piceno									
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Altre Regioni Italiane</b>										
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Estero</b>										
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(Timbro e firma)

N.B. Qualora lo spazio risultasse insufficiente utilizzare fogli aggiuntivi.

Y  
d